



## Istituto Comprensivo Statale di Codigoro

Scuola dell'Infanzia – Primaria – Secondaria di I grado

Codice Meccanografico: FEIC815007 – Codice Fiscale: 91016040387

Sede Istituto e Uffici di Segreteria: Via Massarenti,1 – Tel. 0533/710427

e-mail: [feic815007@istruzione.it](mailto:feic815007@istruzione.it) - [feic815007@pec.istruzione.it](mailto:feic815007@pec.istruzione.it)

Ai Docenti di Scuola Primaria

Ai Genitori degli alunni frequentanti le Scuole Primarie

Al DSGA

Agli ATTI

**Oggetto: Valutazione degli alunni: Validità dell'anno scolastico 2024/25 e deroghe**

Con la presente, nel sottolineare che la frequenza regolare, costante ed assidua è elemento fondamentale per un percorso formativo e didattico proficuo, ribadito anche nel Regolamento di Istituto, si informano le SS.LL. che il Collegio dei Docenti, riunitosi il 10/09/2024, ha deliberato il monte ore massimo di assenza per l'a.s. 2024/25.

Per consentire un costante e continuo monitoraggio della frequenza regolare, fondamentale per un proficuo apprendimento, si riporta di seguito la tabella riassuntiva del monte ore annuale personalizzato, delle ore di frequenza minima e del numero massimo di ore di assenza consentito:

| Scuola Primaria                                                                      | Monte ore annuale personalizzato | Frequenza minima in ore | Numero massimo di ore di assenza |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|----------------------------------|
| 29 ore di didattica<br>( classi prime, seconde, terze, quarte e quinte)              | 957                              | 718                     | 239                              |
| 40 ore di didattica- Tempo pieno<br>( classi prime, seconde, terze, quarte e quinte) | 1.320                            | 990                     | 330                              |

A fronte delle assenze, comunque giustificate dalle famiglie, i Docenti, dovranno avere sufficienti elementi di valutazione per deliberare in merito all'ammissione alla classe o all'ordine scolastico successivi.

Le istituzioni scolastiche (come esplicitato negli articoli 2 e 14 del DPR 122/2009) possono stabilire, per casi eccezionali, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite massimo di assenze consentite al fine della validità dell'anno scolastico per ciascuno studente della Scuola.

Queste deroghe, come chiarito dalle disposizioni vigenti, sono previste per *“assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati”*

Con propria nota ( CM n.20/2011) il MIUR ha sottolineato che spetta al Collegio dei Docenti definire i criteri generali e le fattispecie che legittimano la deroga – per casi eccezionali, certi e documentati - al limite minimo di presenze.

Il Collegio dei Docenti dell'IC di Codigoro, riunitosi nella suddetta data del 10/09/2024, ha deliberato che possano rientrare nelle suddette deroghe le assenze dovute a gravi motivi di salute adeguatamente documentati;

- a) terapie e/o cure programmate;
- b) donazioni di sangue;
- c) partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.;
- d) adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come giorno di riposo (cfr. Legge n. 516/1988 che recepisce l'intesa con la Chiesa Cristiana Avventista del Settimo Giorno;
- Legge n. 101/1989 sulla regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, sulla base dell'intesa stipulata il 27 febbraio 1987).
- e) ricongiungimento temporaneo e documentato al Genitore sottoposto a misure di prevenzione della libertà personale ( Nota MIUR 0022199 del 29/10/2019 ) a condizione che le assenze complessive non pregiudichino la possibilità di procedere alla valutazione stessa ( CM n.20/2011 che fa riferimento al DPR n.122/2009 ).

Riguardo alla validità dell'anno scolastico per gli studenti con problemi di salute ricoverati in ospedale, il Collegio dei Docenti ha deliberato di attenersi a quanto precisato dal MIUR con propria nota n.7736/2010, che recita:

*“In relazione alla necessità della frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato ai fini della validità dell'anno scolastico, di cui all'art.14, comma 7 del DPR 22 giugno 2009, n.122, sono pervenuti numerosi quesiti in particolare sulla posizione scolastica degli alunni che, per causa di malattia, permangono in ospedale o in altri luoghi di cura ovvero in casa per periodi anche non continuativi durante i quali seguono momenti formativi sulla base di appositi programmi di apprendimento personalizzati predisposti dalla Scuola di appartenenza o che seguono per periodi temporalmente rilevanti attività didattiche funzionanti in ospedale o in luoghi di cura. E' del tutto evidente che tali periodi non possono essere considerati alla stregua di ordinarie assenze, ma rientrano a pieno titolo nel tempo Scuola, come si evince dall'art. 11 del D.P.R. 22 giugno 2009, n. 122”.*

Pertanto, in considerazione dell'opportuna permanenza del rapporto educativo, come base fondamentale per un percorso formativo e didattico proficuo, i Genitori, insieme con i Docenti, avranno cura di monitorare la frequenza regolare delle bambine e dei bambini, e di confrontarsi ogni qualvolta si presentassero situazioni che potrebbero profilarsi come pregiudizievoli per lo sviluppo armonioso della crescita individuale nonché per la valutazione.

Cordiali saluti

La Dirigente Scolastica  
dott.ssa Adriana Naldi